

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4528 del 18/08/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - POLISENIO srl CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA SANT'ANDREA n. 12 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI BASE FITOSANITARI E BIOCIDI (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4732 del 18/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **POLISENIO srl** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA SANT'ANDREA n. 12 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI BASE FITOSANITARI E BIOCIDI (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto Polisenio srl, avente sede legale e installazione in Comune di Lugo (RA), via Sant'Andrea n. 12 (P.IVA/CF 00150620391), risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 6332 del 14/11/2024 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 28/05/2026 (PG ARPAE 98732 del 29/05/2026), riguardante l'aggiornamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e la modifica del piano di monitoraggio in relazione alla matrice rifiuti e al punto di emissione in atmosfera E4;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'agenzia;

- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

CONSIDERATO che, trattando la modifica oggetto del presente provvedimento anche la precisazione di un termine di legge non indicato per mero errore materiale nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi, la competenza alla firma del presente provvedimento è del dirigente del servizio;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare:

- l'aggiornamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti a seguito della realizzazione di una nuova area di deposito temporaneo, in cui verranno stoccati i rifiuti classificati con codice EER 16.10.02, costituiti dalle acque prodotte dalle condense dei compressori e dalle acque di scarico dell'addolcitore della caldaia. L'ubicazione della nuova area di deposito temporaneo dei rifiuti è riportata nella "*Planimetria deposito temporaneo rifiuti e materie prime*" di maggio 2026, consegnata con la domanda di modifica non sostanziale in oggetto,
- la modifica del piano di monitoraggio per la matrice rifiuti, in seguito all'aggiornamento delle aree di deposito dei rifiuti,
- la modifica del piano di monitoraggio per il punto di emissione in atmosfera E4: in particolare il gestore chiede che la registrazione annuale del monitoraggio degli NOx e la trasmissione tramite report prevista dall'AIA vigente sia eseguita a partire dal 01/01/2030;

ACQUISITA in data 16/07/2026 (PG ARPAE 130459) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAE di Ravenna con nota PG ARPAE 100823 del 03/06/2026, con la quale il suddetto servizio esprime parere favorevole in relazione all'aggiornamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e alla modifica del piano di monitoraggio per la matrice rifiuti, mentre in relazione alla modifica del piano di monitoraggio del punto di emissione E4 esprime parere non favorevole, sulla base delle seguenti considerazioni:

"Tale richiesta non risulta corretta in quanto la Ditta deve sin dal rilascio dell'AIA procedere sia alla verifica annuale del VLE per NOx come attualmente già provvede a fare (verificato in VI AIA 2025) sia alla registrazione annuale del medesimo. I termini di adeguamento delle caldaie industriali a metano sono disciplinati dal Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006, che recepisce la direttiva europea MCP (Medium Combustion Plants). Per gli impianti a gas esistenti sotto i 5 MW di potenza termica nominale, il termine ultimo per adeguarsi ai limiti di emissione per i valori NOx (Ossidi di Azoto), SOx (Anidride Solforosa) e polveri è fissato al 1° gennaio 2030.

Si pone in evidenza che l'art. 273-bis comma 5, D.L.gs 152/06 e smi all'Allegato I alla parte V, parte III punto 1.3, prevede per gli impianti esistenti il VLE per gli NOx pari a 350 mg/Nmc da rispettare nell'ultimo periodo, ovvero fino al 31/12/2029."

CONSIDERATO che il punto di emissione E4 - in cui confluiscono i fumi generati dalla caldaia a metano di potenza termica nominale pari a 1,161 MWt a servizio dell'autoclave - fino al 31/12/2029 deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte V, parte III, punto 1.3, a norma del combinato disposto dall'art. 273-bis, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e smi e dalla DGR 1769/2010, all'Allegato 3A, paragrafo C "Prescrizioni generali", punto 5);

VISTA la comunicazione di motivi ostativi PG ARPAE 134496 del 22/07/2026 con cui ARPAE SAE comunica a Polisenio srl che la sussistenza di un VLE per il parametro ossidi di azoto al punto di

emissione E4 da rispettare fino al 31/12/2029 costituisce motivo ostativo all'accoglimento della variazione inerente il monitoraggio del suddetto punto di emissione, prospettata da Polisenio srl con la comunicazione di modifica in oggetto, dando un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che Polisenio srl non ha presentato osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi PG ARPAE 134496 del 22/07/2026;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al

pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con versamento effettuato in data 26/05/20265 per un importo pari a € 250,00;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

- 1) **Di diniegare**, per le ragioni esplicitate nelle premesse, la variazione comunicata dal gestore riguardante la modifica del piano di monitoraggio del punto di emissione in atmosfera E4;
- 2) **Di accogliere** le ulteriori variazioni comunicate dal gestore riguardanti l'aggiornamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e la modifica del piano di monitoraggio per la matrice rifiuti, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi;
- 3) **Di approvare** elaborato grafico denominato "*Planimetria deposito temporaneo rifiuti e materie prime*" di maggio 2026, che aggiorna e sostituisce la planimetria delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e delle materie prime e che costituisce parte integrante dell'AIA;
- 4) **Di precisare** che ai sensi del combinato disposto dall'art. 273-bis, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e smi e dalla DGR 1769/2010, all'Allegato 3A, paragrafo C "Prescrizioni generali", punto 5), fino al 31/12/2029 il punto di emissione E4 deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte V, parte III, punto 1.3, di seguito riportati:
 - VLE per gli NOx: 350 mg/Nm³;
 - VLE per le polveri: 5 mg/Nm³ (il limite si intende rispettato in caso di utilizzo come combustibile di metano),
 - VLE per gli SOx: 35 mg/Nm³ (il limite si intende rispettato in caso di utilizzo come combustibile di metano);I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- 5) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla ditta Polisenio srl, avente sede legale e installazione in Comune di Lugo (RA), via Sant'Andrea n. 12 (P.IVA/CF 00150620391), per l'esercizio dell'attività IPPC in oggetto, come di seguito riportato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi, è da considerare la prevista realizzazione di una nuova area di deposito temporaneo dei rifiuti, in cui verranno stoccati i rifiuti

classificati con codice EER 16.10.02, costituiti dalle acque prodotte dalle condense dei compressori e dalle acque di scarico dell'addolcitore della caldaia. L'ubicazione della nuova area di deposito temporaneo dei rifiuti è riportata nella "*Planimetria deposito temporaneo rifiuti e materie prime*" di maggio 2026;

- 2.b) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione per la matrice rifiuti di cui al paragrafo D2.8, punto "Monitoraggio", dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi è aggiornato sostituendo i monitoraggi previsti per i rifiuti prodotti (fecce di lavorazione), di cui alla seconda riga della tabella, con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
...omissis...			
<i>Rifiuti prodotti</i>	<i>Caratterizzazione analitica: campionamento e analisi finalizzati alla verifica del permanere inalterate le caratteristiche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3 (allegare l'esito della caratterizzazione analitica dando evidenza del campionamento effettuato in ottemperanza alla norma UNI 10802)</i>
...omissis			

- 6) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-6332 del 14/11/2024 e smi;
- 7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei

dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.sa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.